

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - RISPOSTE A ULTERIORI QUESITI

	TESTO	RISPOSTA
QUESITO N. 1	Lotto 2: In relazione alle specifiche tecniche relative alle dimensioni ed ai dati ponderali del veicolo, individuato un modello che risponde a tali caratteristiche vi chiediamo di chiarire se la voce "Peso ed omologazione a pieno carico 3500Kg" è un Refuso o meno, in quanto il costruttore del veicolo base a cui il capitolato fa riferimento limita il peso totale a terra a 3200Kg Max.	Si precisa che il peso di 3500 kg è da intendersi quale peso massimo del veicolo, ad allestimento finito e comprensivo di quanto indicato al punto 3.1.1 del Capitolato Tecnico, da tenere in considerazione in sede di omologazione. Questo poiché l'art 116 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) prevede tale peso quale limite massimo alla conduzione di veicoli per trasporto persone (fino a un massimo di otto persone oltre al conducente) con patente B. Si precisa altresì che tali considerazioni valgono anche per i lotti 1,3,4,8 e 9 in base alle rispettive caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.
QUESITO N. 2	Lotto 8: Per quanto concerne l'attribuzione di punteggio relativo al "materiale utilizzato per il rivestimento interno" non emerge, la possibilità della realizzazione con materiali di elevate caratteristiche e di particolare leggerezza che consentono di ridurre i pesi e abbassare i consumi e le emissioni. In particolare, il materiale a cui si fa riferimento è il Kevlar-Carbonio. Vi chiediamo voler chiarire se tali materiali sono ammessi e in caso positivo se, viste le spiccate qualità sopra citate, è possibile eguagliarle al massimo punteggio attribuibile.	A pag. 8 del Capitolato Tecnico, nonché nel Disciplinare di Gara all'art. 8, è esplicitamente indicato che: "per tutte le caratteristiche indicate è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 50/2016 da dimostrarsi con qualunque mezzo ritenuto appropriato dal concorrente". Pertanto sarà onere del concorrente dimostrare l'equivalenza delle caratteristiche dei materiali che intende proporre rispetto a quelle dei materiali indicati nella tabella di cui al punto 9.6 del Capitolato Tecnico medesimo.
QUESITO N. 3	In merito alla pubblicazione da parte vostra degli atti di gara rettificati, siamo con la presente a chiedere una proroga ulteriore della data di presentazione dell'offerta di almeno 30 giorni.	Si conferma la data di scadenza già oggetto di proroga.
QUESITO N. 4	Avendo visionato i chiarimenti inviati si fa notare che non è stata data risposta ai seguenti quesiti: - Indicazione di un cronoprogramma di consegna nell'arco dei 5 anni in particolare la domanda è la seguente, nella convenzione si prevede una consegna a 120 giorni dall'ordine ma nel caso che arrivino tanti ordini insieme è possibile una consegna scaglionata oppure no (esempio arrivano 30 ordini insieme dal n. 1 al n. 10 120 giorni dal n. 11 al n. 20 i giorni diventano 150 dal n. 21 al n. 30 i giorni diventano 150).	Si ribadisce che all'art. 11 dello Schema di Convenzione è esplicitamente indicato che: "I tempi intermedi necessari per la consegna dei beni e quant'altro occorra per rendere perfettamente operanti i medesimi dovranno essere, nel rispetto del cronoprogramma prodotto dall'Appaltatore in sede di offerta, concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative del Contraente... La consegna dei veicoli dovrà avvenire nei tempi riportati nella documentazione di gara presentata dall'Appaltatore e indicati negli Ordinativi di Fornitura e comunque non oltre 120 giorni solari dall'inizio della Richiesta di Consegna. Tempistiche di consegna differenti (in aumento o in diminuzione) potranno essere concordate con i Contraenti". Si ricorda inoltre che all'art. 10 dello Schema di Convenzione è riportata la tabella con il piano triennale, seppur indicativo, delle sostituzioni dei veicoli previste nell'arco temporale 2019 - 2022 da parte delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. La previsione di ulteriori sostituzioni, seppur possibile, non è attualmente determinabile. Pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.
QUESITO N. 5	Veicoli aggiuntivi: la barella primaria deve essere fornita oppure no?	Si conferma quanto già indicato negli atti di gara, ossia la barella primaria deve essere fornita.